



COMUNE DI PINO TORINESE

Città metropolitana di Torino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: *DEMOGRAFICO E AA.PP.*

Numero proposta: 151

N. 31

del **16/10/2023**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

L'anno DUEMILAVENTITRE addì SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:10 in Pino Torinese e nella Sede Municipale, regolarmente convocato su iniziativa del Presidente nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica, composto dai Signori:

PRESENTE		
CEPPI Stefano	Presidente	SI
TOSI Alessandra	Sindaco	SI
PELLEGRINI Paolo	Consigliere	SI
BORDIN Barbara	Consigliere	SI
RIMINUCCI Marta	Consigliere	SI
PAGLIASSO Elisa	Consigliere	SI
PIANA Caterina	Consigliere	NO
CONCAS Marcello	Consigliere	SI
ONORATO Miguel	Consigliere	SI
SEPPILLI Ludovico Maria	Consigliere	SI
SILVESTRIN Simone	Consigliere	SI
GIURA Vittorio	Consigliere	NO
LAGNA Annamaria	Consigliere	SI

Sono assenti i Consiglieri PIANA Caterina, GIURA Vittorio.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto l'Assessore esterno BONIFORTI Davide.

Per il punto in oggetto partecipa alla discussione e votazione anche il Consigliere GIURA Vittorio, entrato nella sala alle ore 19:40.

Assiste il Segretario Generale, sottoscritto PALERMITI DANIELE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

Richiamato il regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 1 maggio 1966;

rilevato che il succitato regolamento è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni;

ritenuto pertanto necessario adottare un nuovo regolamento anche e soprattutto al fine di consentire una più agevole lettura;

visto il d.p.r. 285 del del 10 settembre 1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;

visto il codice civile ed in particolare la disciplina dei beni demaniali;

visto il d.p.r. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi;

vista l’allegata bozza del regolamento per il rilascio delle concessioni cimiteriali;

visto il verbale della seduta della Prima Commissione Consiliare del 11/10/2023 allegato alla presente deliberazione;

si propone al Consiglio comunale di

DELIBERARE

- di approvare il regolamento di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all’esecutività della delibera di approvazione.



COMUNE DI PINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino
Servizio DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Pino Torinese, li 12/10/2023



Il Responsabile del
Servizio Demografico e Attività Produttive
dott. Paolo Briccarello

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Pino Torinese, li

12/10/2023

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
D.ssa Claudia EBLOVI





**PRIMA
COMMISSIONE CONSILIARE**

VERBALE della RIUNIONE del 11 ottobre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno undici ottobre, preso atto che

- ✓ per le ore 12.45 è stata convocata in videoconferenza la Prima Commissione Consiliare;
- ✓ alle ore 12,45 risultando integrato il numero legale in quanto partecipano alla videoconferenza:
 - Il presidente STEFANO CEPPI
 - Il Consigliere LUDOVICO SEPPILLI

la seduta ha inizio.

Partecipano inoltre il Sindaco Alessandra Tosi, il Vice-Sindaco Pellegrini Paolo, il Responsabile del Servizio Demografico e Attività Produttive Briccarello Paolo e il Responsabile del Servizio Finanziario Eblovi Claudia.

CEPPI assume la presidenza e propone di modificare l'ordine del giorno iniziando con l'esame dell'ultimo punto "Regolamento per il rilascio delle concessioni cimiteriali".

BRICCARELLO assume le funzioni di segretario.

TOSI illustra le motivazioni che hanno determinato la necessità di adottare un nuovo regolamento è cioè di disporre di un unico testo che contenga tutte le modifiche che nel corso degli anni hanno interessato il regolamento adottato nel 1966;

SEPPILLI dichiara di aver esaminato la bozza del regolamenti insieme ad un esperto e di non aver rilievi da formulare;

PELLEGRINI asserisce di aver esaminato la bozza con la SINDACA TOSI e d aver il significato di alcune formulazioni.

TOSI specifica che un dubbio era emerso dalla lettura dell'art. 3 in merito alla durata della concessione delle aree per l'edificazione delle tombe di famiglia;

BRICCARELLO chiarisce che il remine di decadenza decorre dalla data dell'ultima sepoltura collocata all'interno della tonba e non dalla data di concessione dell'area.

Alle ore 13.00 CEPPI dichiara chiusa la trattazione del punto relativo al regolamento per il rilascio delle concessioni cimiteriali.

BRICCARELLO lascia la seduta ed EBLOVI assume la funzione di segretaria.

CEPPI invita ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno: "Approvazione bilancio consolidato 2022".

Il Presidente CEPPI lascia quindi la parola a PELLEGRINI per illustrarne il contenuto.

L'assessore ricorda che trattasi di un argomento ormai fisso negli ultimi anni e che evidenzia i risultati economici del Comune con i soggetti partecipati dallo stesso, per cui sono stati definiti il Gruppo di Amministrazione Pubblica (G.A.P) e il perimetro di consolidamento, ossia gli enti il cui bilancio rientra nel consolidato.

A seguito delle operazioni contabili registrate dal servizio finanziario, il totale patrimoniale pareggia a €. 49.167.246,92 e il risultato economico è positivo ed è pari a €. 909.237,00.

Dalla lettura dei bilanci, certificati dai revisori di spettanza, non emergono situazioni di criticità che si riflettano sul bilancio del Comune di Pino Torinese. Precisa poi che vi sarebbe un obbligo di accantonamento per perdita di esercizio solo per le società di capitali e quindi per il Comune di Pino tor. solo per la società SMAT, che da diversi anni chiude l'esercizio economico in utile.

SEPPILLI ringrazia per le spiegazioni ricevute.

Si passa quindi all'esame del Documento Unico di Programmazione: illustra TOSI.

Il documento è propedeutico alla formazione del Bilancio di Previsione ed è diviso in due parti: una strategica, di indirizzo generale che copre il periodo di mandato e una parte operativa di maggior dettaglio di operatività che copre i tre anni, pari al bilancio di previsione.

Evidenzia come negli ultimi anni sia cambiata la modalità di ricerca di contributi: la normativa richiede l'aggregazione degli Enti, al fine di finanziare ambiti territoriali più ampi, con obiettivi e finalità condivise e comuni. Tra queste forme di aggregazione vi sono le Strategie Urbane d'Area (S.U.A): il comune di Pino torinese appartiene all'aggregazione n. 11 "COLLINA E PIANURA TORINESE" con capofila il comune di Carmagnola.

Tosi riporta poi qualche linea caratterizzante il DUP: i fondi PNRR ottenuti sono in corso di affidamento ed esecuzione; l'Ente prosegue nell'attività di certificazione di qualità ISO 9001; sono in corso di espletamento i concorsi per poter supplire agli attuali e futuri posti vacanti nella pianta organica; è stato adottato il PIAO, integrato con gli attuali strumenti di programmazione... in sede di Consiglio Comunale darà più ampia trattazione a quanto previsto nel documento.

SEPPILLI ringrazia per l'illustrazione.

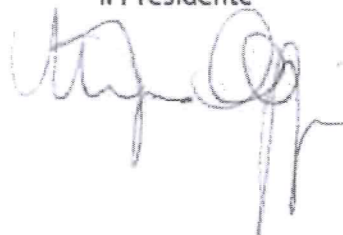
Non essendoci altre domande o interventi, alle ore 13,20 il presidente CEPPI dichiara chiusa la seduta.

I Segretari verbalizzanti

Claudia Boni



Il Presidente





REGOLAMENTO PER
IL RILASCIO DELLE
CONCESSIONI
CIMITERIALI

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI
Art. 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE
Art. 5 - DESTINATARI DELLE CONCESSIONI
Art. 6. – EDICOLE FUNERARIE
Art. 7 – TRASFERIMENTO TITOLARITA' CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA
Art. 8 - RINUNCIA
Art. 9 - ESTINZIONE
Art. 10 - REVOCA
Art. 11 - DECADENZA
Art. 12 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 13 - PROCEDURE
ART. 14 - LAPIDI ED ISCRIZIONI
Art.15 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina le concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture private nei cimiteri comunali di Pino Torinese.

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune .
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi dell'art. 953 del Codice Civile.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata e la decorrenza, che di norma coincide con la data di primo utilizzo;
 - c. la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
 - d. per le edicole funerarie, denominate anche tombe di famiglia o cappelle gentilizie, le sepolture che possono ospitare ovvero i criteri per la loro precisa individuazione, se non corrispondenti a quelle determinate dal presente regolamento;
 - e. gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
4. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, ossari, cellette cinerarie).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone e, nel caso di concessione di area, ad ulteriore versamento di un deposito cauzionale a garanzia della costruzione dell'edicola e del risarcimento di eventuali danni alla proprietà comunale, i cui importi sono determinati con atto della Giunta Comunale.

ART. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di effettivo utilizzo del manufatto.
2. La durata di ogni tipo di concessione è di :
 - a) 99 anni per le aree destinate alla costruzione di edicole funerarie ovvero per le edicole funerarie già edificate, anche solo parzialmente, che decorrono dalla data dell'ultima sepoltura;
 - b) 40 anni per i loculi;
 - c) 40 anni per ossari e cellette cinerarie;
 - d) 20 anni per le inumazioni.
3. E' facoltà della Giunta comunale variare i termini di scadenza di cui al comma precedenza in caso necessità sopraggiunte e indifferibili.

ART. 4 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. La sepoltura privata in loculo può essere concessa solo in occasione del decesso del destinatario; quella negli ossari/cinerari solo in presenza di resti o ceneri, salvo quanto stabilito nel comma successivo.

2. La concessione in vita è ammessa al coniuge o unito civilmente di età superiore ai 70 anni, contestualmente al rilascio della concessione in capo al defunto e deve riguardare il manufatto adiacente ovvero nell'immediata vicinanza a quello di tumulazione del deceduto.
3. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso.
4. L'area destinata ad inumazione viene assegnata a semplice richiesta.
5. Le aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia ovvero le tombe di famiglia vengono assegnate secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta comunale.
6. I contratti di concessione per aree e tombe di famiglia vengono stipulati per atto pubblico a rogito del segretario comunale;
7. I contratti di concessione per loculi, cellette ossario e cellette cinerarie vengono stipulati mediante scrittura privata.
8. All'atto della stipulazione del relativo contratto dovranno essere già corrisposti il canone di concessione e i relativi diritti stabiliti dalla Giunta comunale.
9. L'assegnazione di area per l'edificazione di tomba di famiglia nonché di tomba di famiglia anche non ultimata è disposta secondo l'indicazione fornita dalla Giunta comunale.

ART. 5 DESTINATARI DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni cimiteriali sono destinate:
 - a) ai nati a Pino Torinese e al rispettivo coniuge o unito civilmente;
 - b) ai deceduti in Pino Torinese e al rispettivo coniuge o unito civilmente;
 - c) ai residenti nel Comune e al rispettivo coniuge o unito civilmente;
 - d) ai residenti in altri Comuni presso case di riposo, già residenti in Pino Torinese negli ultimi 5 anni e al rispettivo coniuge o unito civilmente;
 - e) ai gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali (fratelli e sorelle) e al rispettivo coniuge o unito civilmente di residenti nel Comune;
 - f) agli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali (fratelli e sorelle) e al rispettivo coniuge o unito civilmente di concessionari o di defunti che hanno avuto sepoltura nei cimiteri di Pino Torinese i cui resti non siano ancora stati esumati o estumulati.
 - g) per il Cimitero di Valle Ceppi, i soggetti di cui al punto precedente, residenti nel Comune di Baldissero Torinese ed appartenenti alla Parrocchia della Beata Vergine delle Grazie.

ART. 6 EDICOLE FUNERARIE

1. All'interno delle tombe di famiglia possono trovare sepoltura:
 - a) il concessionario;
 - b) il coniuge o unito civilmente del concessionario;
 - c) gli ascendenti e i discendenti in linea retta o collaterali (fratelli e sorelle) del concessionario e relativi coniugi o uniti civilmente;
 - d) coloro che vengono espressamente indicati dal concessionario nel contratto di concessione.
2. Il Comune può autorizzare la sepoltura di persona estranea alla sua famiglia, che abbia acquisito particolari meriti nei confronti della famiglia stessa. In tal caso il concessionario deve versare al Comune un canone pari alla tariffa minima per un'identica concessione nella parte comune del cimitero.

ART. 7 TRASFERIMENTO TITOLARITA' CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA

1. Il Comune può autorizzare la cessione della titolarità di tutta o parte della tomba di

famiglia già ultimata o del manufatto non ancora terminato a soggetti terzi.

2. Tale trasferimento non deve avere finalità speculative e deve essere debitamente motivato da intervenute ragioni economiche, familiari o religiose.
3. Il nuovo concessionario, in caso di trasferimento della titolarità della concessione, deve versare al Comune un canone pari alla tariffa minima per un'identica concessione nella parte comune del cimitero per ciascun posto libero o occupato e sottoscrivere il relativo contratto di concessione; in caso di titolarità parziale il conteggio verrà effettuato in relazione ai posti a lui riconosciuti.
4. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi.

ART. 8 RINUNCIA

1. E' ammessa la rinuncia della concessione in presenza di giustificati motivi.
2. La rinuncia dà luogo al rimborso del 50% della tariffa applicata per il rilascio di una identica concessione; il rimborso non si applica negli ultimi 5 anni precedenti la scadenza.
3. La rinuncia dell'area concessa per l'edificazione di un'edicola funeraria non ancora utilizzata comporta il rimborso totale di quanto corrisposto al Comune a titolo di concessione, non rivalutato.
4. La rinuncia alla concessione di edicola funeraria già edificata ovvero in corso di edificazione comporta un'indennità di retrocessione pari al valore del manufatto, stimato dal Servizio tecnico comunale. Nella stima viene considerato anche il canone di concessione dell'area, non rivalutato.
5. Il trasferimento della salma, ceneri o resti mortali per diversa sepoltura costituisce rinuncia.
6. Il concessionario di tomba di famiglia deve trasferire all'interno della tomba le sepolture del coniuge o unito civilmente e dei discendenti in linea retta se sepolti all'interno del Cimitero di Pino Torinese, salvo casi particolari opportunamente documentati.

ART. 9 ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 258/90.

ART. 10 REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

ART. 11 DECADENZA

1. La decadenza della concessione anche di natura perpetua viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 90 giorni rispettivamente dal decesso, esumazione o estumulazione, cremazione salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla

costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;

e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale e viene affisso avviso sul manufatto per almeno due anni consecutivi.
3. La pronuncia della decadenza della concessione comporta la disponibilità del manufatto in capo al Comune e le sepolture presenti troveranno sistemazione nel campo comune, nell'ossario comune ovvero nel cinerario comune a seconda della loro natura.

ART. 12 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. Le esumazioni o estumulazioni si eseguono alle rispettive scadenze previa autorizzazione; gli aventi causa possono richiedere di anticipare la data per dare diversa sepoltura.
2. Il Comune, indicativamente entro il mese di ottobre, dà avviso delle esumazioni ed estumulazioni che intende effettuare nell'anno successivo.
3. Gli aventi causa possono richiedere di conservare i resti mortali in celletta ossario o celletta cineraria, nel caso di cremazione dei resti mortali anche non completamente mineralizzati.
4. Nel caso di resti mortali non interamente mineralizzati è altresì consentita l'inumazione in campo comune per il completamento del processo.
5. In assenza di diversa disposizione da parte degli aventi causa, i resti mortali saranno collocati in camera di deposito e conservati per due anni trascorsi i quali, verranno collocati nell'ossario comune.
6. L'attività di esumazione e di estumulazione comporta il pagamento dei diritti determinati dalla Giunta comunale.

ART. 13 PROCEDURE

1. La richiesta di concessione deve contenere l'indicazione della persona o della famiglia cui la sepoltura è destinata ed il vincolo di parentela se il richiedente è diverso.
2. All'atto della stipulazione del relativo contratto dovranno essere già corrisposti il canone di concessione e i relativi diritti stabiliti dalla Giunta comunale.
3. L'assegnazione di area per l'edificazione di tomba di famiglia è disposta secondo l'indicazione fornita dalla Giunta comunale e potrà avvenire anche mediante asta pubblica.

ART. 14 LAPIDI ED ISCRIZIONI

1. Ogni sepoltura deve essere contraddistinta almeno con il nominativo del defunto e la relativa data di nascita e di decesso; le edicole funerarie devono riportare all'esterno anche il nominativo del concessionario.
2. Le iscrizioni e ogni altro accessorio devono essere in armonia con quelli già presenti all'interno del Cimitero; sono vietate scritte e simboli contrari all'ordine pubblico e al buoncostume.
3. L'allestimento della lapide, l'iscrizione e ogni accessorio è realizzato a cura e a spese del concessionario o aventi causa che ne devono garantire la manutenzione in condizione decorosa. In caso di inerzia provvederà il Comune previo diffida qualora la necessità dell'intervento non sia immediato. Se il concessionario o avente causa è

irreperibile la diffida è sostituita con un avviso posto sul manufatto con l'invito a provvedere in un termine ragionevole. Il costo dell'intervento è addebitato al concessionario o avente causa.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. La titolarità della concessione è provata, qualora non sia possibile reperire il relativo contratto, dallo stato di fatto; gli aventi causa sono pertanto gli eredi legittimi del defunto come individuato dall'iscrizione sulla lapide ovvero con ogni altro mezzo idoneo. La durata della concessione decorre dalla data di decesso del defunto ed è quantificata in base al tipo di sepoltura secondo quanto stabilito dall'articolo 3.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda al codice civile, al D.P.R. 285/1990 e dalle altre norme in materia.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni disposizione contenuta in regolamenti o atti di carattere generale in contrasto con la presente disciplina ovvero diversamente regolanti la materia.

Illustra il punto la SINDACA Alessandra TOSI che si riporta integralmente al lavoro fatto in Commissione. Chiede, a tal riguardo, se i consiglieri abbiano domande per approfondire aspetti particolari.

Interviene il consigliere SEPPILLI il quale ritiene opportuno il presente regolamento e pertanto si dichiara d'accordo alla sua approvazione.

Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione l'approvazione del punto.

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Procedutosi a votazione in forma palese il cui esito viene proclamato dal Presidente previa dichiarazione sulla verbalizzazione del voto e dei presenti con n.12 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto

D E L I B E R A

di approvare la proposta in oggetto.

La pubblicità della seduta è stata garantita sia attraverso l'accesso del pubblico in presenza, sia con collegamento dedicato assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento e verrà successivamente riprodotta in modalità integrale attraverso il sito internet istituzionale del Comune www.comune.pinotorinese.to.it.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Servizio di rif.: *DEMOGRAFICO E AA.PP.*

Numero proposta: 151

N. 31
del **16/10/2023**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Stefano CEPPI
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Daniele PALERMITI
(firmato digitalmente)